

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di due carte di credito (Carta Oro senza limiti di spesa con pagamento a saldo e Carta Blu con limite di spesa € 1.500,00 e rimborso rateale), rilasciate dall'intermediario resistente.

Il 9 aprile 2016 l'emittente sospendeva "senza alcun preavviso e senza giustificato motivo" le due carte di credito, invitando con una mail il cliente a contattare telefonicamente l'ufficio preposto. In data 11 aprile l'intermediario riferiva durante un colloquio telefonico di aver disposto la sospensione delle carte di pagamento in quanto le spese mensili effettuate con la Carta Oro sarebbero state superiori al livello di spesa abituale; alla richiesta del cliente di sbloccare almeno la Carta Blu, su cui questi faceva affidamento anche per il prelievo di contanti, opponeva un rifiuto senza fornire alcuna spiegazione.

Il cliente – ritenendo l'emittente colpevole di inadempimento contrattuale – si avvaleva, quindi, dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.: provvedeva, infatti, a pagare puntualmente le rate mensili della Carta Blu (da aprile a luglio 2016) sebbene la carta fosse stata bloccata; quanto alla Carta Oro decideva, invece, di pagare parzialmente l'estratto conto relativo agli addebiti di aprile 2016 mediante due vaglia postali dell'importo rispettivamente di € 400,00 e di € 100,00.

Nonostante l'invio di due note di reclamo, l'intermediario non solo non riattivava le carte di credito ma, in data 08.07.2016, le revocava per il presunto "mancato adempimento degli obblighi di pagamento", senza invece considerare che il cliente si era avvalso

dell'eccezione di inadempimento – come comunicato a mezzo fax in data 06.05.2016 - ai sensi dell'art. 1460 c.c.

In occasione della revoca delle carte di credito l'emittente segnalava – a partire dal mese di agosto 2016 - il nominativo del cliente presso l'archivio CAI (segmento CARTER) e in SIC, pur essendo evidente che i dati segnalati fossero eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati: in tal caso, infatti, il volontario inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non potrebbe essere segnalato come sofferenza nei sistemi di informazione creditizia privati.

A causa della sospensione e revoca delle carte e delle segnalazioni in CAI e SIC parte ricorrente ritiene di aver subito rilevanti danni patrimoniali (fa riferimento al mancato guadagno per aver dovuto rinunciare ad una consulenza professionale, nonché al diniego di un finanziamento dell'importo di € 5.000,00) e non patrimoniali (che si esplica nella lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore) che quantifica in complessivi € 10.000,00, a cui va sottratto il credito vantato dall'emittente pari ad € 4.163,32 (di cui € 3.498,26 relativo alla Carta Oro ed € 665,06 per la Carta Blu).

Il ricorrente all'Abf di “disporre che America Express provveda alla cancellazione del nominativo del ricorrente dai sistemi di informazione creditizia (SIC) e dalla centrale d'allarme interbancaria (CAI). Disporre che American Express corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 5.000.00 o altra somma, a titolo di risarcimento dei danni, in via equitativa”.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario riferisce che il cliente era titolare di due carte di credito (Carta Oro e Carta Blu) sin dal 2015, con addebiti su un unico conto corrente bancario. In data 9 aprile 2016 l'emittente rilevava un utilizzo anomalo della Carta Oro concretatosi in un considerevole incremento delle spese mensili effettuate rispetto ai mesi precedenti e - a seguito dell'esposizione raggiunta sulla suddetta carta - aggiornava il rischio creditizio del cliente. All'esito di tale valutazione sospendeva temporaneamente - ai sensi del Regolamento generale carte di pagamento e del Regolamento generale carte di credito ad opzione – l'utilizzo delle due carte di pagamento. Prima di procedere alla sospensione, il servizio clienti tentava invano di contattare il ricorrente via telefono; provvedeva, quindi, ad inviare una mail con cui lo invitava a prendere contatti con l'ufficio preposto e, contestualmente, inoltrava una lettera con cui comunicava il suddetto blocco.

In data 11 aprile 2016 il cliente contattava il servizio clienti, che confermava la sospensione della carta per i motivi di cui si è detto e precisava che le carte sarebbero tornate attive e utilizzabili a seguito del pagamento del saldo di aprile 2016 della Carta Oro (pari ad € 3.998,26). Tuttavia in data 22 aprile 2016 si registrava il mancato pagamento dell'importo dovuto a causa di mancanza fondi. In data 24 aprile l'intermediario comunicava il mancato pagamento, invitandolo a disporre un bonifico bancario al cliente, il quale provvedeva, però, ad eseguire solamente dei pagamenti parziali (per € 400,00 in data 11 maggio e per € 100,00 in data 10 giugno).

Stante il persistente ritardo nel pagamento del debito da parte del cliente, il 9 luglio 2016 l'intermediario comunicava allo stesso la revoca di entrambe le carte di credito e l'importo dovuto a saldo (pari ad € 3.929, 26 per la Carta Oro ed € 831,33 per la Carta Blu).

In punto di diritto l'intermediario deduce di aver correttamente proceduto alla sospensione delle carte di credito, atteso che i Regolamenti Carte prevedono espressamente la facoltà di sospendere l'utilizzo degli strumenti di pagamento qualora sussista un giustificato motivo.

In merito alla Carta Oro precisa che, trattandosi di carta senza limite di spesa prefissata, ogni utilizzo è soggetto ad una specifica procedura di autorizzazione, che tiene conto di alcuni fattori tra cui il “livello di spesa abituale relativo alla carta” (cfr. art. 10 Regolamento Carte). Nel caso di specie, all'esito delle verifiche relative al merito creditizio e

all'affidabilità economica del titolare, si è verificato un aumento del profilo di rischio creditizio in capo alla posizione della Carta Oro del cliente tale da rendere necessaria la temporanea sospensione dell'utilizzo della carta. Allo stesso tempo si rendeva necessaria anche la sospensione della Carta Blu, considerato che il conto corrente di addebito era il medesimo della Carta Oro. In ogni caso il servizio clienti – nel colloquio telefonico dell'11 aprile 2016 - informava il ricorrente che la sospensione delle carte si sarebbe protratta soltanto fino al pagamento del saldo mensile della Carta Oro.

L'emittente contesta, poi, le argomentazioni del ricorrente in merito all'esercizio dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso che sono volte unicamente a giustificare in maniera pretestuosa il mancato pagamento del saldo della Carta Oro.

Evidenzia inoltre che, a causa del perdurante inadempimento degli obblighi di pagamento del cliente, era tenuta ad esercitare il recesso dai rapporti contrattuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 31 del Regolamento generale carte di credito (per la Carta Oro) e dell'art. 34 del Regolamento carte di credito al opzione (per la Carta Blu). Il provvedimento di revoca delle carte è stato, infatti, disposto a seguito di tre addebiti consecutivi respinti, in relazione al saldo della Carta Oro, con causale mancanza fondi e dopo diversi tentativi di sollecito.

Con riguardo alle segnalazioni presso i sistemi di informazione creditizia, richiama l'art. 31.5 del Regolamento Generale Carte di Pagamento, che prevede che il ritardo nel pagamento dell'importo dovuto in relazione anche a un solo estratto conto potrà comportare la comunicazione dei propri dati a banche dati e/o sistemi di informazioni creditizie pubbliche e/o private in adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto. Precisa, altresì, che la segnalazione viene effettuata attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall'intermediario per via telematica entro l'ultimo giorno di ogni mese con riferimento ai ritardi registrati sui conti carta riferiti al mese corrispondente al periodo contabile precedente a quello di segnalazione, con rispetto del termine di preavviso al cliente. Nel caso di specie rileva che il ricorrente è stato informato più volte tramite lettere, telefonate e avvisi dedicati negli estratti conto dei ritardi nei pagamenti e del rischio di essere segnalazione in SIC. Rammenta, infine, che la segnalazione relativa ai ritardati pagamenti è avvenuta limitatamente alla Carta Oro (e non anche con riferimento alla Carta Blu) e solamente presso la Crif Spa (mentre non risultano segnalazioni negative in Experian Italia Spa).

Eccepisce che la revoca per morosità della carta impone all'intermediario di procedere con l'immediata segnalazione presso la C.A.I., la quale costituisce un atto "dovuto ed obbligatorio" per gli emittenti di carte di credito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 507/99, del Regolamento della Banca d'Italia del 29.01.2002 e del D.M. n. 458/01; quest'ultimo, in particolare, stabilisce che "quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate" (Art. 7).

Contrariamente a quanto affermato dalla controparte in merito al mancato preavviso, il cliente – nelle varie comunicazioni intercorse – era stata opportunamente preavvertito della conseguente segnalazione in CAI in caso di revoca della carta per morosità. Inoltre, la normativa in tema di segnalazioni C.A.I. prevede come presupposto l'avvenuta cancellazione o revoca della carta di credito e non anche l'ulteriore requisito formale del preavviso al cliente (requisito normativamente previsto solo per le segnalazioni di anomalie che riguardano l'emissione degli assegni e non anche degli strumenti di pagamento).

Infine, la domanda risarcitoria è priva di fondamento, attesa l'estrema genericità delle argomentazione e dei fatti addotti dal ricorrente e la mancanza di qualsiasi evidenza

probatoria da cui sia possibile dedurre che lo stesso abbia effettivamente sofferto una qualsivoglia perdita economica e che essa sia dipesa da un comportamento imputabile all'intermediario.

Nelle tre memorie di replica (rispettivamente del 6.11.2017, 4.12.2017 e 2.01.2018) parte ricorrente insiste nelle proprie doglianze, contestando la legittimità della condotta del ricorrente in merito alla sospensione e alla revoca delle carte di credito. Lamenta, inoltre, che a seguito dell'illegittima segnalazione negativa in SIC gli sono stati rifiutati due finanziamenti da altri intermediari.

Con le memorie di controreplica (datate 28.11.2017 e 4.01.2018) l'intermediario ha eccepito la non ammissibilità delle repliche formulate dalla difesa della cliente, in quanto la vigente normativa in materia di "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" non contempla successivi scambi di difese tra le parti. In ogni caso ne contesta integralmente il contenuto, rilevando la legittimità della sospensione delle carte e la conseguente revoca e concludendo per il rigetto delle istanze del ricorrente in quanto infondate.

DIRITTO

Disattesa l'eccezione avanzata dalla resistente circa la inammissibilità di repliche successive alle controdeduzioni (in conformità al costante orientamento dell'ABF incline a riconoscere l'ammissibilità ove, come avviene nel caso di specie, siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia rispettato il principio del contraddittorio: ex multis, Collegio di Milano n. 5030/2015 e n. 815/2016), nel merito, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della condotta tenuta dell'emittente in relazione alla sospensione e alla revoca delle due carte di credito intestate al cliente ed alle conseguenti iscrizioni nell'archivio CAI (segmento CARTER) e in SIC.

E' pacifico tra le parti che nel mese di aprile 2016 il cliente avesse utilizzato la carte per un importo (€ 3.998,26) di gran lunga superiore a quello dei mesi precedenti (utilizzo massimo per € 786).

Come evidente dall'esame del regolamento contrattuale versato in atti (Art. 10 del Regolamento generale, applicabile alla Carta Oro), la carta non prevede un limite di spesa prefissato, ma che ciascuna operazione sia di volta in volta autorizzata da parte dell'intermediario a seguito di una specifica valutazione. Sempre alla stregua del regolamento contrattuale, l'intermediario ha facoltà di sospendere l'utilizzo della carta, quando sussista "un giustificato motivo". L'art. 29 prevede che "la sospensione della Carta e dei servizi a essa collegati potrà avvenire in caso di [...] ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del Titolare [...]".

Si tratta del resto di una previsione consentita dal quadro normativo di riferimento, posto che la disciplina legislativa sui servizi di pagamento, in particolare l'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone: "Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: ... c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 3. Nei casi di cui al comma 2 il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento".

Si consideri peraltro che l'art. 10, co. 3, del Regolamento prevede, proprio in ragione delle modalità di utilizzo della carta, che il cliente possa dare preventiva comunicazione all'intermediario nel caso dell'effettuazione di un'operazione eccezionale, sì da ottenere una valutazione preventiva ed eventualmente scongiurare il rifiuto alla transazione. Di simili comunicazioni preventive non risulta però alcuna prova.

A fronte dei riferimenti normativi e del regolamento contrattuale, la sospensione della "Carta Oro" appare dunque del tutto giustificata dall'anomalo andamento delle spese nel mese di aprile 2016 rispetto all'ordinario utilizzo del titolare.

Quanto alla sospensione della "Carta Blu", intervenuta contestualmente alla sospensione della Carta Oro a seguito dell'utilizzo anomalo di quest'ultima, è vero che l'art. 32 del Regolamento carte di credito ad opzione ("sospensione della carta") non prevede esplicitamente tra i motivi di sospensione della carta la sospensione di altra carta di credito (ma solo la revoca); tuttavia, posto che le ipotesi lì contemplate hanno valore "meramente esemplificativo e non limitativo", l'aggiornamento della valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità economica del titolare, e dunque la variazione nel profilo di rischio del cliente determinatasi a seguito del blocco della carta Oro, rappresentano di certo legittimi motivi per procedere alla sospensione, anche in considerazione della unicità del conto corrente di addebito di entrambe le carte.

Si aggiunga che l'intermediario ha operato in conformità alla normativa di settore e alle disposizioni contrattuali, anche con riguardo all'assolvimento degli obblighi di comunicazione, avendo tentato di contattare telefonicamente il cliente senza esito e avendo inviato immediatamente una mail (la cui copia è in atti, regolarmente ricevuta dal ricorrente, il quale ha contattato in data 11 aprile 2016 il servizio clienti dell'emittente).

Appare dunque pretestuoso il comportamento del cliente che – a seguito dell'asserito inadempimento dell'emittente – prendeva a non pagare il saldo dell'estratto conto di aprile 2016 della Carta Oro (mente provvedeva, invece, a pagare regolarmente le rate mensili della carta Blu sino alla successiva revoca) invocando l'eccezione di inadempimento.

Non dà luogo ad inadempimento giustificante la condotta dell'intermediario che, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e sulla base di presupposti fattuali incontestati, provveda a sospendere la carta adottando un provvedimento che, per inciso, assolve anche una funzione di tutela del cliente.

D'altra parte, l'inadempimento dell'eccezione può dirsi giustificato ex art. 1460 c.c. solo quando rispettoso del canone di buona fede espressamente evocato al comma 2 della disposizione appena citata, in conformità alla ratio sottesa allo strumento di autotutela, il quale - consegnato alla parte essenzialmente per sollecitare la controparte ad adempiere - non può essere pretestuosamente invocato per mascherare il proprio (ingiustificato) inadempimento.

Non solo la sospensione, dunque, ma anche la successiva revoca delle carte di credito ai sensi, rispettivamente, dell'art. 31 del Regolamento generale carte di credito (per la Carta Oro) e dell'art. 34 del Regolamento carte di credito ad opzione (per la Carta Blu) a seguito del perdurante ingiustificato inadempimento del saldo di aprile 2016, appare pienamente legittima.

Dalla riconosciuta legittimità della revoca discende la legittimità delle segnalazioni del nominativo del ricorrente nel segmento CARTER della Centrale di Allarme Interbancaria ed in SIC.

L'art.10-bis della legge n. 386/1990 e le norme secondarie di attuazione (D.M. n.458/2001 e Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002) prevedono che la segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria – sezione Carter – consegua ipso iure al verificarsi dell'evento oggetto della rilevazione. Nello specifico, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 7.11.2001, n. 458, "i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile

dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate". Tale previsione trova riscontro anche nel dettato dell'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 29.01.2002, secondo cui "Gli emittenti carte di pagamento che revocano dall'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui è disposta la revoca".

Non residuano pertanto margini di discrezionalità degli intermediari segnalanti, né sull'an né sulla durata dell'iscrizione: il quadro normativo adesso richiamato assume infatti la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di pagamento rilasciata ad un cliente quale presupposto necessario e sufficiente di legittimità dell'iscrizione nell'archivio CAI, ponendo in capo agli intermediari che riscontrano anomalie nell'utilizzo delle carte di pagamento un obbligo di effettuare la segnalazione all'archivio stesso non appena venga disposta la revoca.

E si spiega altresì, proprio in ragione della automaticità e dell'immediatezza della segnalazione medesima, che l'intermediario sia legittimato ad iscrivere il nominativo del titolare presso l'apposito archivio informatico senza obbligo di preavviso (cfr., per esempio, Collegio di Roma n. 7031/2015 e Collegio di Napoli n. 5612/2016).

Stante il contenuto dell'art. 31.5 del regolamento generale carte di pagamento, sulla scorta della documentazione versata in atti, e verificata la sussistenza dei presupposti di ordine sia sostanziale sia formale richiesti dalla normativa di riferimento (art. 125 tub, Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - Provvedimento Garante privacy n. 8 del 16 giugno 2004), anche la segnalazione per ritardi non regolarizzati in SIC risulta correttamente operata.

Acclarata la legittimità della condotta tenuta dall'intermediario, il Collegio dichiara il ricorso non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI